

DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025
110/2025/R/EEL

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 19/25, IN TEMA DI PERMANENZA DEI CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI NEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 10/2025/R/EEL E AL TIV

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1333^a riunione del 25 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza 2017);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con la legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233;

- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con la legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con la legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- la legge 16 dicembre 2024, n. 193 (di seguito: legge 193/24);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n.19 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito d.P.R. 244/01);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/com;
- la segnalazione dell’Autorità 6 luglio 2023, 308/2023/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2025, 10/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 10/2025/R/eel);
- la deliberazione 18 febbraio 2025, 48/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 48/2025/R/eel);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto originariamente ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di

- erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
 - la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 - per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato l'1 luglio 2024;
 - la citata legge ha demandato, tra l'altro:
 - all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un *“servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
 - all'allora Ministro dello Sviluppo economico ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità e i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
 - il decreto legislativo 210/21 ha previsto che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, (i) i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso e i costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato e che (ii) la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) svolga, secondo modalità stabilite dall'Autorità, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità (art. 11, comma 2);
 - ai sensi del predetto decreto legislativo, inoltre, sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
 - i. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - ii. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - iii. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - iv. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

- v. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- vi. di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'adozione delle *“misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”*, richiamate sopra, il decreto-legge 152/21 prevede che *“ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”* (art. 16-ter, comma 3);
- successivamente, in data 16 dicembre 2024, è stata pubblicata la legge 193/24 la quale, diversamente da quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative richiamate ai precedenti punti, ha accordato ai clienti domestici vulnerabili *“la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele gradualì”* e ha attribuito all'Autorità il compito di stabilire le modalità per permettere l'esercizio di tale facoltà da parte dei clienti aventi diritto (art. 24).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza 2017, l'Autorità ha dapprima pubblicato la deliberazione 362/2023/R/eel che ha stabilito (i) i requisiti di accesso al servizio a tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili e le relative condizioni di erogazione (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e (ii) le modalità di assegnazione dello stesso;
- con specifico riferimento ai requisiti di accesso al servizio, la citata deliberazione ha originariamente previsto che:
 - i. potessero essere riforniti nell'ambito del STG solamente i clienti domestici non identificati come vulnerabili, sprovvisti di un fornitore nel libero mercato (inclusi quelli che erano riforniti nel servizio di maggior tutela alla data del 30 giugno 2024, dopo la quale tale servizio è stato rimosso per i clienti domestici non vulnerabili);
 - ii. i clienti domestici vulnerabili continuassero ad avere diritto a essere riforniti nel servizio di maggior tutela, nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21;
 - iii. qualora successivamente all'attivazione del STG i clienti dichiarino il possesso o acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21 (ad esempio, per il compimento dei 75 anni d'età), questi siano trasferiti dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) al competente esercente il servizio di maggior tutela, così da garantire la corretta attribuzione del cliente finale al servizio di ultima istanza a questo spettante per legge; sotto il profilo procedurale, tale trasferimento avviene mediante una richiesta di risoluzione contrattuale che l'esercente il STG comunica al SII;
- successivamente, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni della legge 193/24, l'Autorità ha pubblicato la deliberazione 10/2025/R/eel che ha definito (A) le misure che devono essere adottate dagli esercenti il STG per dare seguito alle richieste

- dei clienti domestici vulnerabili di usufruire del servizio in questione e (B) le modalità e i canali informativi di cui i medesimi clienti possono servirsi per esercitare la facoltà loro riconosciuta dalla citata legge 193/24;
- con riferimento alle misure *sub* (A), la citata deliberazione ha previsto, in relazione ai clienti domestici già riforniti nel STG, che:
 - i. coloro che acquisiscono uno dei requisiti di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21 entro la data del 30 giugno 2025, possano chiedere, fino a tale data, la prosecuzione della fornitura alle condizioni di detto servizio all'esercente responsabile dell'area in cui è ubicato il punto di prelievo nella titolarità del richiedente, con le modalità da questo definite;
 - ii. gli esercenti il STG sospendano temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 30 giugno 2025, le richieste di risoluzione contrattuale verso i clienti ivi riforniti che diventino vulnerabili nel predetto arco temporale così da permettere a tali clienti l'esercizio del diritto di permanere nel STG;
 - quanto alle misure *sub* (B), la richiamata deliberazione 10/2025/R/eel ha, tra l'altro, imposto agli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili di riportare:
 - i. nella *home page* del proprio sito *internet*, dandovi adeguata evidenza, le modalità e i canali con cui i clienti domestici vulnerabili possono chiedere informazioni nonché l'accesso al STG ovvero la permanenza nel servizio (per i clienti già ivi riforniti), inclusi i Moduli di autocertificazione, definiti dall'Autorità, allegati alla deliberazione in parola per l'attestazione dei requisiti di vulnerabilità;
 - ii. in tutte le bollette utili emesse fino al 30 giugno 2025, all'interno dell'apposito spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità, uno specifico testo informativo, definito dalla medesima deliberazione 10/2025/R/eel, in merito alla possibilità per i clienti domestici serviti nel STG, che diventino vulnerabili entro il 30 giugno 2025, di permanervi, previa esplicita richiesta al proprio fornitore;
 - il contenuto della deliberazione 10/2025/R/eel (richiamato ai precedenti punti), è stato poi integralmente confermato dalla successiva deliberazione 48/2025/R/eel, adottata in esito alla consultazione postuma effettuata sugli adempimenti a carico degli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili previsti dalla deliberazione 10/2025/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 19 febbraio 2025 è stato pubblicato il decreto-legge 19/25 il quale prevede che *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele gradualmente che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale”* (art. 2, comma 3);

- le citate disposizioni normative introducono una nuova deroga alla disciplina del STG per i clienti domestici non vulnerabili di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel, a favore dei soli clienti domestici già serviti nel STG che acquisiscano dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge 19/25 uno dei requisiti di vulnerabilità; tali clienti, diversamente da quanto originariamente disposto dalla legge 193/24, potranno continuare a permanere nel STG senza dover effettuare alcuna richiesta in tal senso fino alla fine del periodo di assegnazione del servizio; di converso, i clienti domestici vulnerabili (o che lo diventino entro la data del 30 giugno 2025) che sono serviti nel mercato libero o in maggior tutela dovranno richiedere attivamente all' esercente il STG di essere riforniti alle condizioni di detto servizio entro il medesimo termine, come già previsto dalla legge 193/24;
- inoltre, poiché il decreto-legge 19/25 lascia immutato l'attuale assetto dei servizi di ultima istanza previsti dal legislatore, ciascun cliente vulnerabile, anche qualora sia rifornito nel STG, potrà scegliere di rientrare in ogni momento nel servizio di maggior tutela a cui continua ad avere diritto, facendone richiesta all' esercente; parimenti, qualora si trovi senza un fornitore nel libero mercato (anche per motivi indipendenti dalla propria volontà), sarà attivato il servizio di maggior tutela in quanto servizio di ultima istanza a lui dedicato, ferma restando la facoltà del cliente di richiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al STG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19/25, prevedendo, in deroga alla regolazione del TIV come da ultimo modificata dalla deliberazione 10/2025/R/eel, che sia i clienti domestici già riforniti nel STG che acquisiscano dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge uno dei requisiti di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21 sia i clienti già divenuti vulnerabili ma che risultino ancora riforniti nel STG dalla medesima data, continuino a essere ivi serviti fino alla fine del periodo di assegnazione del servizio, ferma restando la loro facoltà di rientrare in ogni momento nel servizio di maggior tutela o di stipulare un contratto a condizioni di libero mercato;
- in ragione di quanto sopra, occorra precisare che gli esercenti il STG non debbano più effettuare le risoluzioni contrattuali (attualmente sospese dalla deliberazione 10/2025/R/eel fino al 30 giugno 2025) verso i clienti riforniti in detto servizio che diventino vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione del servizio;
- al fine di rendere edotti i clienti domestici già riforniti nel STG in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 19/25, prevenendo al contempo l'invio di richieste di permanenza nel servizio, non più necessarie, da parte dei clienti già ivi riforniti, con il conseguente onere gestionale in capo agli esercenti, si debba prescrivere agli esercenti il STG di adeguare le informazioni e la relativa documentazione già pubblicate sul proprio sito *internet* in coerenza con le nuove previsioni del decreto-legge 19/25;
- inoltre, essendo venuta meno la necessità, per i clienti domestici già riforniti nel STG che diventano vulnerabili, di richiedere attivamente la permanenza in detto servizio,

non vi sia più neanche l'esigenza di riportare, nelle bollette che saranno inviate ai clienti serviti nel STG successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il messaggio definito dalla deliberazione 10/2025/R/eel, originariamente finalizzato proprio ad informare i clienti della possibilità di rimanere nel STG a condizione di farne richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2025;

- sia infine necessario adeguare il contenuto della deliberazione 10/2025/R/eel (incluso il Modulo 2 di autocertificazione dei requisiti di vulnerabilità a questa allegato) e il TIV alle nuove disposizioni del decreto-legge 19/25;
- non sia necessario sottoporre a consultazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, le disposizioni oggetto del presente provvedimento, in quanto trattasi di interventi dal contenuto vincolato, di mera attuazione di disposizioni legislative

DELIBERA

1. di prevedere che i clienti finali serviti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili che acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 210/21 dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19/25 nonché i clienti già divenuti vulnerabili ma che risultino ancora riforniti nel STG dalla medesima data continuino ad essere serviti in detto servizio fino alla fine del periodo di assegnazione, ferma restando la facoltà del cliente domestico vulnerabile di accedere in ogni momento al servizio di maggior tutela ovvero di stipulare un contratto a condizioni di libero mercato;
2. di prevedere che, fino alla fine del periodo di assegnazione del servizio, gli esercenti il STG non procedano più alle risoluzioni contrattuali verso i clienti ivi riforniti che acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità;
3. di prescrivere agli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili di adeguare il contenuto delle informazioni pubblicate sul proprio sito internet ai sensi del punto 7 della deliberazione 10/2025/R/eel alle nuove disposizioni del decreto-legge 19/25, rimuovendo altresì la documentazione destinata ai clienti serviti nel STG funzionale alla richiesta di permanenza nel servizio;
4. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 10/2025/R/eel:
 - i. al punto 1., il numero v. è soppresso;
 - ii. al punto 3., le parole "e v." sono sopresse;
 - iii. al punto 4., secondo alinea, le parole "e v." sono sopresse;
 - iv. il punto 6. è soppresso;
 - v. al punto 8., il numero ii. è soppresso;
5. di sostituire il Modulo 2 allegato alla deliberazione 10/2025/R/eel con il Modulo 2 allegato alla presente deliberazione;
6. di apportare le seguenti modifiche al TIV:
 - i. all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "decreto legislativo 210/2021" sono inserite le seguenti definizioni:

- “• **la legge n. 193/24** è la legge 16 dicembre 2024, n. 193;
“• **decreto-legge n. 19/25** è il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19;”
- ii. all’articolo 47, dopo il comma 47.2 è inserito il seguente comma 47.3:
“47.3 In deroga al precedente comma 47.2, i clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali comprendono anche:
- a) i clienti finali domestici vulnerabili che facciano richiesta di attivazione del servizio entro il 30 giugno 2025;
 - b) i clienti finali domestici serviti in tutele graduali che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19/25 acquisiscano la qualifica di clienti domestici vulnerabili titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).”;
7. di pubblicare la presente deliberazione e il Modulo 2 allegato, la deliberazione 10/2025/R/eel e il TIV come modificati dal presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini